

A.S 1/08;A.S 2/08;A.S 3/08;A.S.4/08;A.S 5/08



## IL TRIBUNALE

composto da:

Dott.FaustoSeverini	Presidente
Dott.Umberto Gentili	giudice
Dott.LuisaDeRenzis	giudice

### CONSIDERATO

*che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza il Tribunale è investito della valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla procedura (ovvero la cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'art.73 D.Lgs 270/99 o il ripristino della solvibilità del debitore, come previsto dall' art.74 , lett.b);*

*che tale valutazione avviene normalmente sulla scorta del parametro di giudizio costituito dal programma redatto dal Commissario Straordinario, la cui esecuzione è oggetto di verifica nei termini e secondo le forme di cui all'art.70 (Conversione al termine della procedura );*

*che, tuttavia, la presentazione del programma da parte del Commissario non condiziona imprescindibilmente l'intervento del Tribunale, perché, ai sensi dell'art.69 del D.Lgs 270/99, la conversione della procedura in fallimento può essere disposta in qualsiasi momento nel corso della procedura, quando risulti che quest'ultima non può essere utilmente proseguita;*

*che, analogamente, l'art.4 comma 4 D.L.n.347/2003, così come modificato dal D.L.134/08, contempla la conversione in fallimento per l'ipotesi in cui non sia possibile adottare il programma;*

*che le attribuzioni del Tribunale non sono inoltre necessariamente conseguenti all'iniziativa e/o alla richiesta del Commissario Straordinario, dovendo la conversione in fallimento essere disposta, ove ne ricorrano i presupposti, anche d'ufficio e quindi, anche prima dei 180 giorni fissati (salvo proroga) per la presentazione del programma;*

*che però lo spazio effettivo per il sindacato del Tribunale, prima della presentazione del programma ed in mancanza di iniziativa del Commissario Straordinario, appare fortemente ridotto a causa della mancanza dei fondamentali elementi conoscitivi che il programma stesso è destinato ad apportare (l'art.56 punto c) stabilisce infatti che esso deve contenere le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'andamento dell'impresa, mentre, in*

base al successivo punto d), esso deve indicare i modi della copertura del fabbisogno finanziario della gestione);

che, tuttavia, tale lacuna informativa è particolarmente grave nelle procedura di Amministrazione Straordinaria dell'Alitalia e delle società controllate, essendo la continuazione dell'attività particolarmente onerosa in termini finanziari e potendosi prospettare l'evenienza che al momento fissato per presentazione del programma la gestione dell'impresa sia di fatto terminata e l'attivo totalmente esaurito, con conseguente inutilità di ogni verifica del Tribunale; che pertanto il contesto normativo e fattuale delineato rende necessaria, anche a tutela degli interessi dei creditori, le cui modalità di soddisfazione, insieme ai tempi, debbono essere inserite, a norma dall'art.56 comma 3, tra le indicazioni essenziali del programma, la richiesta al Commissario Straordinario di informazioni urgenti, relative ad ognuna delle società del gruppo Alitalia sottoposte ad amministrazione straordinaria, in ordine alle attuali possibilità di utile prosecuzione della procedura, alle prospettive di effettiva adozione del programma e alle prospettive di soddisfazione di creditori;

P.Q.M.

invita il Commissario Straordinario a relazionare in ordine a quanto sopra.

ROMA 17.10.08

IL PRESIDENTE

F. Ferrarini

